

cambio da parte della Banca Nazionale d'Albania, quale esercente, a termini dell'art. 12, il monopolio del commercio dei cambi e delle divise in Albania.

Per le merci giacenti nelle dogane albanesi alla data di entrata in vigore della presente convenzione, destinate al consumo albanese, sarà, di regola, provveduto al rilascio dei permessi di importazione e alla relativa concessione del cambio, in quanto in base all'ordinamento vigente in Albania l'importazione fosse sin qui consentita.

VI. — *Entrata in vigore della convenzione.*

Art. 22. — Salvo quanto stabilito all'art. 9, la presente convenzione entra in vigore alla data della sua firma.

Essa potrà essere modificata di comune accordo fra i due Governi.

La presente convenzione viene redatta in lingua italiana ed in lingua albanese; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

La presente convenzione sarà ratificata appena possibile dagli organi competenti dei due Paesi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

FATTO a Tirana, in doppio esemplare, il 20 aprile 1939-XVII.

Per l'Italia
FRANCESCO JACOMONI

Per l'Albania
FEJZI ALIZOTTI